

**DETERMINA N. 66 DEL 12/07/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA DITTA ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA.**

Il sottoscritto Fabio Iachini in qualità di Presidente del C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl, giusta nomina assembleare del 13/04/2021

**PREMESSO CHE :**

- il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (pubblicato in G.U. n. 101 del 30/04/2008), prevede rispettivamente:
  1. all'art. 18 comma 1 lettera a) che il Datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla nomina del medico competente per garantire la corretta effettuazione della sorveglianza sanitaria sui dipendenti in servizio;
  2. all'art. 31 comma 1 (come modificato dall'art. 32 comma 1 lettera b-bis della Legge 98/2013) che "...salvo quanto previsto dall'art. 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo...";
  3. all'art. 17 comma 1 lettera b) che il Datore di lavoro, non può delegare la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi;

**CONSIDERATO rispettivamente che:**

- **Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente)**
  - Per la costituzione di detto servizio relativo al ruolo di Medico competente per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Società ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., è necessario usufruire di specifiche professionalità secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia;
  - All'interno dell'Organigramma aziendale, ovvero nell'ambito del personale dipendente, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 tanto che si rende necessario provvedere a nominare un soggetto esterno che svolga tale mansione;
  - I servizi di cui necessita la Società sono i MINIMI INDEROGABILI previsti dal D.Lgs. 81/2008, i quali analiticamente si indicano di seguito nel sottostante elenco di massima, ovvero come meglio si evince nel relativo capitolato d'appalto all'uopo preparato:
    - 1) *Redazione del piano di sorveglianza sanitaria per tutto il personale della Società a tempo indeterminato, ma anche per le eventuali assunzioni a tempo determinato (stagionali), ai sensi del dettato di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;*
    - 2) *Effettuazione delle prescritte visite ed i prescritti esami strumentali di medicina del lavoro;*
- **RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)**

Per la costituzione di tale servizio di Prevenzione e Protezione, è necessario usufruire di specifiche professionalità secondo quanto disciplinato dalla normativa;

All'interno dell'Organigramma aziendale, cioè nell'ambito del personale, non sono presenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 tanto che si rende necessario provvedere a nominare un soggetto esterno che svolga tale mansione e che sia oltremodo in grado di progettare ed erogare tutti gli ulteriori servizi previsti all'interno del citato decreto emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.L. n. 52, del 07 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 06/07/2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTI E CONSIDERATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 agli art, 107,108,191;
- lo Statuto Societario;
- gli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- le linee guida ANAC del 4/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO della convenzione per la prestazione dei servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Società pubbliche come previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

PRESO ALTRESI' ATTO

- che al momento dell'inserimento della convenzione la società RTI Sintesi Spa ha comunicato che il plafon della convenzione risulta esaurito quindi non è stato possibile inserire la convenzione;
- che la ditta Archè S. C. arl in qualità di ditta mandataria della Società RTI Sintesi Srl si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui sopra agli stessi patti e condizioni e nello specifico:

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO I ANNO	IMPORTO II ANNO	IMPORTO III ANNO	TOTALE
CANONE	€ 2.257,10	€ 2.257,10	€ 2.257,10	€ 6.771,30
EXTRA CANONE	€ 5.760,42	€ 4.008,52	€ 4.314,82	€ 14.083,76
VALORE COMPLESSIVO	€ 8.017,52	€ 6.265,62	€ 6.571,92	€ 20.855,06

SI METTE IN EVIDENZA CHE fanno parte dei **servizi a Canone**:

- euro 1.558,44 oltre Iva di legge per lo svolgimento dell'incarico di RSPP;
- euro 1.392,27 per il Piano di Sorveglianza (esente da Iva) ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
- euro 2.840,76 oltre Iva di Legge per la redazione del DVR;
- euro 681,78 oltre Iva di legge per il piano di formazione e addestramento;
- euro 298,05 oltre Iva di Legge Piano d'Emergenza;



SI METTE IN EVIDENZA CHE per tutti i **servizi Ex Canone** relativi alle Visite Mediche con giudizio di idoneità e cartelle cliniche sarà emessa fattura solo per quelle effettuate;

### DETERMINA

di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determina

1. di annullare la determina n. 22 del 10/03/2023 a favore della ditta RTI Sintesi Spa per le motivazioni sopra espresse e di aggiudicare definitivamente il servizio di servizio di Prevenzione e Protezione e della sorveglianza sanitaria, alla Società Archè S. C. arl con sede in Viale dei Salesiani, n. 43 cap 00175 Roma (RM) Codice Fiscale e Partita IVA 10437871006 e nello specifico i seguenti servizi:

- **Servizi a canone:**

- Piano di emergenza;
- Piano di formazione informazione e addestramento;
- Documento di valutazione dei rischi;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Piano sorveglianza sanitaria;

- **Servizi Ex canone:**

- Visite mediche con giudizio di idoneità e cartelle cliniche.

2. di dare atto che l'importo è di € 6.771,30 per anni tre per i **servizi a canone** oltre Iva di legge ad esclusione della redazione del piano di sorveglianza sanitaria che è esente Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72 e ss.mm.ii.

3. di dare atto che l'importo è € 14.083,76 per tre anni per i **servizi ex canone** oltre Iva di legge ma relativo solo alle prestazione rese;

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO I ANNO 2023	IMPORTO II ANNO 2024	IMPORTO III ANNO 2025	TOTALE
CANONE	€ 2.257,10	€ 2.257,10	€ 2.257,10	€ 6.771,30
EXTRA CANONE	€ 5.760,42	€ 4.008,52	€ 4.314,82	€ 14.083,76
VALORE COMPLESSIVO	€ 8.017,52	€ 6.265,62	€ 6.571,92	€ 20.855,06

5. di dare atto che le liquidazioni del servizio avverranno entro 30gg. dalla data di presentazione di regolare fattura che deve rispondere al criterio dello Split Payment, come disposto dalle normative vigenti in materia, unita all'indicazione del CIG. che è n. Z073A56110 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alla certificazione aggiornata del Durc;

6. che il pagamento delle fatturazioni relative a tale fornitura, avverrà mediante applicazione del sistema cd **split payment scissione dei pagamenti**;

7. che il codice destinatario è il seguente: KRRH6B9.

Il Presidente del C.d.A.

Fabio Iachini

